

Gazzetta del Sud 7 Maggio 2017

## «Vaghe» le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

**Messina.** «La Corte territoriale mette in rilievo come molte propalazioni siano in effetto mere congetture dei dichiaranti, specie con relazione alla qualifica di “amico” riferita a Cattafi, poiché in effetti l’imputato era amico di una dei capi della cosca barcellonese, Gullotti, tanto che l’averlo funto da testimone alle sue nozze rappresenta elemento di rilievo per la sua condanna quale partecipe al sodalizio criminale». E ancora: «I vari collaboratori, che resero dichiarazioni circa la posizione di Cattafi» in realtà «non ebbero mai alcun rapporto con lo stesso» e ciò «viene indicato dai giudici d’appello come riprova dell’assenza di elementi concreti» relativi a «specifiche condotte criminose dell’imputato» finalizzate «a perseguire» gli interessi «della cosca». Sono questi alcuni dei passaggi con cui la Corte di Cassazione motiva l’annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di Rosario Pio Cattafi (difeso dagli avv. Salvatore Silvestro e Giovambattista Freni), coinvolto nell’operazione “Gotha 3”, in relazione alla pesante accusa di capo del sodalizio mafioso barcellonese. In particolare, la Quinta sezione penale, presieduta dal giudice Maria Vessichelli, si sofferma sul contributo dei pentiti Castro e Sturiale, evidenziando «i contrasti con le dichiarazioni di Melo Biosognano», ex capo dell’ala dei Mazzarroti. A proposito di quest’ultimo, «la Corte nota come rimanga sempre nel vago circa specifiche condotte di Cattafi nel suo ruolo di associato apicale del gruppo criminale». Mentre con riferimento a quanto raccontato da D’Amico, «i giudici d’appello rilevano come il suo apporto afferisca ad episodi collocati nel 1993». Uno di questi coincide con un «incontro conviviale», quando i capi si riunirono «per decidere l’esecuzione di atti criminosi», in cui Cattafi però non era presente. «Il dato fattuale – aggiunge la Suprema Corte – è che i collaboratori non sono stati in grado di riferire su alcuna specifica condotta criminosa posta in essere da Cattafi». Di conseguenza, il ricorso formulato dalla Procura generale viene considerato «generico» e «inammissibile». La Cassazione, poi, riconosce alla Corte territoriale di aver «esattamente individuato la partecipazione di Cattafi all’associazione barcellonese sino al suo arresto nel 1993», mentre non ha esposto un ragionamento, logico e coerente con i dati probatori raccolti, in relazione al periodo successivo sino alla cessazione nel marzo 2000 della consumazione». Per tale ragione, la sentenza impugnata «va annullata e rimessa alla Corte d’appello di Reggio Calabria», che dovrà focalizzare le prove riferite al reato contestato successivamente all’ottobre 1993 e sino al marzo 2000.

Inoltre, con la sentenza del 1. marzo scorso, la Cassazione ha reso definitiva la “parte” di condanna inflitta a Cattafi per la calunnia ai danni dell’avvocato Fabio Repici e del collaboratore di giustizia Bisognano.

**Riccardo D’Andrea**